

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 16 settembre 2011 (20.09) (OR. en)

14346/11

Fascicolo interistituzionale: 2011/0236 (NLE)

> **AVIATION 211 COEST 303 NIS 108**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	13 settembre 2011
n. doc. Comm.:	COM(2011) 545 definitivo
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, sui "Principi concordati ai fini della modernizzazione del regime attuale di utilizzazione delle rotte transiberiane" e sull'istituzione di un meccanismo di perequazione da parte degli Stati membri

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2011) 545 definitivo

14346/11 IT DG C I C

COMMISSIONE EUROPEA



Bruxelles, 13.9.2011 COM(2011) 545 definitivo

2011/0236 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, sui "Principi concordati ai fini della modernizzazione del regime attuale di utilizzazione delle rotte transiberiane" e sull'istituzione di un meccanismo di perequazione da parte degli Stati membri

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivazioni e obiettivi della proposta

Il 24 novembre 2006 Jacques Barrot, vicepresidente della Commissione, e Igor Levitin, ministro dei Trasporti della Federazione Russa, hanno siglato un accordo ("Principi concordati per la modernizzazione dell'attuale regime di utilizzazione delle rotte transiberiane"). Il 7 maggio 2007 il Consiglio ha dato il proprio avallo formale all'accordo, approvandone la firma in forma di scambio di lettere (decisione del Consiglio CS/2007/08202). Tuttavia, nonostante gli impegni assunti la Federazione russa a tutt'oggi non ha firmato l'accordo.

Negli ultimi anni la Commissione ha ripetutamente sollevato la questione con la Federazione russa e da ultimo ha concordato con quest'ultima di procedere ufficialmente alla firma dell'accordo nei prossimi mesi.

Ritardi significativi hanno fatto sì che due date di attuazione dell'accordo del 2006 siano già trascorse. Per rettificare tale situazione la Commissione ha proposto alla Federazione russa di modificare tali date prima della firma dell'accordo. Nessun'altra modifica sarà apportata all'accordo stesso.

• Contesto generale

L'accordo sarà firmato a tempo debito e in ogni caso prima dell'adesione della Russia all'OMC, prevista nel breve periodo. Più precisamente, la firma avverrà al più tardi dopo la conclusione dei lavori di ordine tecnico sulla relazione del gruppo di lavoro sull'adesione all'OMC e prima della decisione sull'adesione della Russia da parte del Consiglio generale dell'OMC.

• Disposizioni vigenti nel settore oggetto della proposta

Le disposizioni della decisione CS/2007/08202 del Consiglio.

• Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

L'accordo risolve la questione dei pagamenti per il sorvolo del territorio siberiano che la Federazione russa esige dai vettori dell'Unione europea per le rotte aeree al di sopra della Russia, pagamenti che rappresentano tuttora un ostacolo importante per le relazioni Russia-UE. Si tratta di una controversia commerciale fra l'UE e la Russia che occorre risolvere prima che quest'ultima possa accedere all'Organizzazione mondiale del commercio. L'accordo rafforzerà la cooperazione delle due Parti nel settore dei trasporti nel quadro dello Spazio economico comune UE-Russia.

2. CONSULTAZIONE DI ALTRE PARTI INTERESSATE E ANALISI D'IMPATTO

• Consultazione delle parti interessate

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti

<u>hanno risposto</u>

La proposta di correzione delle date rappresenta una modifica minore, senza implicazioni sulla sostanza della decisione originale del Consiglio. Tuttavia, la Commissione ne ha discusso sia con rappresentanti del settore dell'aviazione che con gli Stati membri.

Sintesi delle risposte e del modo in cui se ne è tenuto conto

I rappresentanti del settore dell'aviazione e degli Stati membri sono d'accordo con la proposta della Commissione.

• Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

• Analisi d'impatto

La firma dell'accordo avrà l'effetto di migliorare in modo significativo la competitività dei vettori dell'UE sulle rotte che collegano fra loro destinazioni nell'Unione europea e in Asia, con particolare riferimento al Giappone, alla Cina, a Hong Kong e alla Corea del Sud, tramite una graduale riduzione dei pagamenti durante il periodo transitorio e la loro abolizione dal 2014 in poi.

In assenza di tale accordo, i vettori dell'UE dovrebbero continuare a pagare un corrispettivo per il diritto di sorvolare la Federazione russa, con conseguente impatto sui costi e pregiudizio per la loro competitività.

La proposta correzione delle date è necessaria per procedere alla firma dell'accordo.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

• Sintesi dell'azione proposta

Sostituzione delle date di attuazione già trascorse con il testo "dal primo giorno del mese successivo alla firma dei Principi concordati, (...)".

• Base giuridica

Articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, prima frase del primo comma, del TFUE.

• Principio di sussidiarietà

Non pertinente.

• Principio di proporzionalità

Non pertinente.

• Scelta dello strumento

Per la firma e l'applicazione provvisoria di un accordo internazionale non sono disponibili altri strumenti.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, sui "Principi concordati ai fini della modernizzazione del regime attuale di utilizzazione delle rotte transiberiane" e sull'istituzione di un meccanismo di perequazione da parte degli Stati membri

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Mediante la decisione CS/2007/08202 del Consiglio, del 7 maggio 2007 (la "decisione del Consiglio"), il Consiglio ha autorizzato la firma e l'applicazione provvisoria dei "Principi concordati per la modernizzazione dell'attuale regime di utilizzazione delle rotte transiberiane" (in appresso "l'accordo") per risolvere la questione dei pagamenti per il sorvolo del territorio siberiano. Ciò deve avvenire tramite uno scambio di lettere.
- (2) A causa di ritardi imprevisti nella firma dell'accordo, la Commissione e la Federazione russa hanno deciso di modificare talune date di attuazione dell'accordo prima di procedere alla firma del medesimo,

DECIDONO:

Articolo 1

L'articolo 3 della decisione del Consiglio è integralmente soppresso e sostituito dal testo seguente:

"In attesa della sua entrata in vigore, l'accordo è applicato in via provvisoria dall'Unione e dagli Stati membri, a norma del diritto nazionale applicabile, a decorrere dalla data della firma dell'accordo stesso.

Articolo 2

L'allegato I della decisione del Consiglio è così modificato:

1. Il secondo paragrafo della parte A ("Lettera dell'Unione europea e dei suoi Stati membri") è integralmente soppresso e sostituito dal testo seguente:

"Abbiamo l'onore di proporLe che, previa conferma della Sua accettazione, la presente lettera, unitamente alle sue appendici, costituisca un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e i suoi Stati Membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra. L'accordo sarà applicato in via provvisoria da entrambe le parti, conformemente all'applicazione del diritto nazionale, a decorrere dalla data della firma ed entrerà in vigore dieci giorni dopo la ricezione dell'ultima nota di uno scambio di note diplomatiche tra le Parti che confermi l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo stesso."

La parte B ("Lettera della Federazione russa") è modificata di conseguenza.

2. La dicitura "dal 1° gennaio 2010" nella prima frase dell'articolo III.2 dell'appendice 1 della parte A ("Principi concordati per la modernizzazione dell'attuale regime di utilizzazione delle rotte transiberiane") è soppressa e sostituita dalla dicitura "dal primo giorno del mese successivo alla firma dei presenti Principi concordati".

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio Il presidente